Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Venerdì, 1° febbraio 1935 - ANNO XIII** — **Numero 27**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2231.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1830, che apporta alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 1830, col quale vengono apportate alcune modifiche alla formazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 27 dicembre 1934-XIII, n. 2232.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva, il servizio finora prestato nei reparti di confine della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1880, che dichiara valido, ad ogni effetto, come servizio militare di leva, il servizio finora prestato nei reparti di confine della M.V.S.N.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2233.

Approvazione del nuovo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, approvato con R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1950, e modificato con Regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1980;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche del Regio istituto anzidetto;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, con il quale è approvato il regolamento generale degl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;
Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è abrogato, ed, in sua vece, è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 117. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

TITOLO I.

Costituzione e governo dell'Istituto.

Art. 1.

Il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari ha per fine di promuovere l'alta cultura economica e commerciale e di fornire la preparazione scientifica e tecnica per l'esercizio degli uffici direttivi e delle professioni che tale cultura richiedono.

Art. 2.

Il governo dell'Istituto è esercitato dal Consiglio di amministrazione, dal suo presidente, dal rettore e dal Consiglio di facoltà.

Art. 3.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze economiche e commerciali.

Ove lo studente abbia seguito un corso complementare di integrazione di cui all'art. 10, superandone i relativi esami, il diploma di laurea ne porterà menzione.

Art. 4.

I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nell'Istituto, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre.

Art. 5.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio di facoltà, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per la estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio di facoltà segnala al Consiglio di amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 125 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

TITOLO II.

Ordinamento generale degli studi.

Art. 6.

Gl'insegnamenti dell'Istituto sono fondamentali e complementari.

Art. 7.

Sono insegnamenti fondamentali, obbligatori per il conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali, i seguenti:

1. Economia generale e corporativa (biennale);
2. Statistica metodologica, demografica ed economica (biennale);
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. Politica economica;
5. Geografia economica (biennale);
6. Storia economica;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Diritto commerciale (biennale);
10. Diritto internazionale pubblico e privato;
11. Matematica finanziaria (biennale);
12. Merceologia (biennale);
13. Ragioneria commerciale (biennale);
14. Tecnica mercantile e bancaria (biennale).

Per gl'insegnamenti dei quali non è specificatamente indicata la durata, questa s'intende annuale.

Art. 8.

Oltre gl'insegnamenti fondamentali di cui all'articolo precedente sono impartiti i seguenti insegnamenti di lingue estere:

1. Lingua inglese (triennale);
2. Lingua tedesca (triennale);
3. Lingua francese (triennale);
4. Lingua albanese (triennale).

Per il conseguimento della laurea lo studente deve avere frequentato i corsi e superato gli esami di due lingue estere da lui scelte fra quelle innanzi indicate, a condizione peraltro che una delle lingue sia la inglese o la tedesca.

Art. 9.

Sono insegnamenti complementari oltre quelli compresi nei corsi d'integrazione, di cui all'art. 10, anche i seguenti:

1. Economia e legislazione agraria;
2. Diritto marittimo e dei trasporti;
3. Diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale.

Ove, in via eccezionale, qualcuno dei detti corsi non possa essere impartito, il Consiglio di facoltà ne farà regolare proposta al Consiglio d'amministrazione nel mese di maggio di ciascun anno.

Nel caso che qualcuno dei detti insegnamenti non sia impartito con gli altri insegnamenti complementari costituenti un corso d'integrazione, non vi sarà obbligo d'esame. Tuttavia è consentita la prova d'esame a quei giovani che ne facciano richiesta, e, superata la prova stessa, sarà loro rilasciato un certificato.

Art. 10.

Saranno tenuti, almeno due per anno, i seguenti corsi di integrazione della durata annuale.

a) *Corso di discipline economico-statistiche* comprendenti i seguenti insegnamenti:

Storia delle dottrine economiche — Matematica applicata all'economia ed alla statistica — Biometria ed antropometria — Geografia umana;

b) *Corso di discipline amministrative* comprendente i seguenti insegnamenti:

Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione — Contabilità di Stato e degli altri enti pubblici — Diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale — Analisi merceologica con riferimento alla legislazione doganale;

c) *Corso di economia agraria e dei trasporti* comprendente i seguenti insegnamenti:

Economia e legislazione agraria — Merceologia dei prodotti agrari — Contabilità agraria — Geografia agraria e delle comunicazioni — Diritto marittimo e dei trasporti;

d) *Corso di studi bancari* comprendente i seguenti insegnamenti:

Economia della moneta e del credito — Legislazione delle banche e delle borse — Tecnica degl'istituti speciali del credito e delle operazioni di borsa.

Ciascuno di questi corsi d'integrazione, oltre agl'insegnamenti precedenti, potrà comprendere conferenze ed esercitazioni su argomenti stabiliti dal Consiglio di facoltà in relazione alle particolari finalità scientifiche e pratiche di ciascun corso.

Art. 11.

Gli studi si svolgono in quattro anni.

Il Consiglio di facoltà stabilisce l'ordine degli studi e lo comunica con il manifesto annuale.

Alla fine del quarto anno lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea semprechè abbia superato gli esami di tutte le materie fondamentali e quelli di lingue estere.

TITOLO III.

Degli studenti e degli esami.

Art. 12.

Sono ammessi come studenti dell'Istituto i giovani che siano forniti di titoli di studio stabiliti dalle norme vigenti per l'iscrizione agl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Ai corsi d'integrazione possono iscriversi, senza alcun onere finanziario, gli studenti del secondo biennio. Superati gli esami in tutte le materie del corso, essi otterranno nel diploma di laurea la menzione del corso compiuto.

Art. 13.

Lo studente, per essere ammesso a frequentare i corsi, deve prendere regolare iscrizione all'inizio dell'anno accademico nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Lo studente è tenuto a seguire l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio di facoltà. Gli elenchi degl'iscritti ai singoli corsi sono trasmessi entro il mese di novembre dalla segreteria ai rispettivi professori, i quali se ne giovano per gli accertamenti di frequenza.

Per la frequenza valgono le norme generali universitarie.

Art. 14.

Oltre alla tessera, all'atto dell'immatricolazione viene rilasciato allo studente un libretto sul quale i professori appongono l'attestazione di frequenza alla fine dei corsi e le commissioni esaminatrici annotano i risultati degli esami speciali a mano a mano che lo studente li superi.

Il libretto deve essere presentato all'inizio dell'esame alla commissione per il controllo delle attestazioni di frequenza e dell'ordine di precedenza di cui all'art. 17.

Art. 15.

Gli esami sono di profitto e di laurea.

In ciascuna sessione di esame possono aver luogo due appelli.

In nessun caso lo studente può presentarsi ad un determinato esame più di una volta per ogni sessione.

Art. 16.

Gli esami di tecnica mercantile e bancaria e di lingue estere sono scritti e orali.

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuta la idoneità della prova scritta: lo studente ammesso all'esame orale, quando sia riprovato in questo, deve ripetere anche la prova scritta.

Tutti gli altri esami sono orali.

Gli esami di merceologia devono, di regola, essere accompagnati da un esperimento pratico, e gli esami orali di lingue devono essere integrati da prove alla lavagna di dettatura e traduzione.

Art. 17.

L'esame è sostenuto dallo studente sul programma del corso, per il quale ha ottenuto l'attestazione di frequenza, ma deve essere ordinato in modo da accertarne la maturità intellettuale e la preparazione organica nella materia di esame.

Gli esami delle materie biennali e triennali devono essere sostenuti successivamente.

Per gli esami delle *materie fondamentali* si deve osservare il seguente ordine di precedenza:

economia generale e corporativa prima di politica economica, scienza delle finanze e diritto finanziario;

istituzioni di diritto pubblico prima di diritto internazionale pubblico e privato;

istituzioni di diritto privato prima di diritto commerciale.

Per gli esami di *materie complementari* si deve osservare il seguente ordine di precedenza:

economia generale e corporativa prima di storia delle dottrine conomiche, economia e legislazione agraria, economia della moneta e del credito, matematica applicata all'economia e alla statistica;

statistica metodologica e matematica finanziaria (primo corso) prima di matematica applicata all'economia ed alla statistica;

geografia economica (primo corso) prima di geografia umana, geografia agraria;

istituzioni di diritto pubblico prima di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, diritto sindacale e corporativo e legislazione sociale;

diritto commerciale prima di diritto marittimo e dei trasporti;

ragioneria commerciale prima di contabilità di Stato e degli altri enti pubblici, contabilità agraria;

tecnica bancaria prima di tecnica degl'istituti speciali di credito e delle operazioni di borsa;

merceologia prima di analisi merceologica con riferimento alla legislazione doganale, merceologia dei prodotti agrari.

Gli esami indicati come successivi possono sostenersi nella stessa sessione in cui si danno i propedeutici.

Art. 18.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una materia fondamentale, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e delle istituzioni di diritto pubblico, o in una materia complementare del corso d'integrazione seguito dal candidato;

b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superati gli esami, con le esclusioni di cui al precedente comma. Tali materie debbono inoltre essere diverse da quella cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 19.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri ciascuna; uno di essi è il professore della disciplina oggetto di esame o chi, in sua assenza, viene dal Consiglio di facoltà delegato a supplirlo. Gli altri due sono nominati dal rettore, su proposta del Consiglio di facoltà.

Le commissioni sono presiedute dal professore della materia, o da chi, in sua assenza, è dal Consiglio di facoltà delegato a supplirlo.

In ogni caso le commissioni dovranno essere sempre composte in modo che ne faccia parte almeno un professore di ruolo dell'Istituto.

Art. 20.

Ogni commissione per gli esami di laurea è di regola composta di undici membri, compreso il rettore, che ne ha la presidenza.

Sei componenti la commissione sono scelti dal Consiglio di facoltà tra i professori dell'Istituto; gli altri quattro sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà.

La commissione potrà, peraltro essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'Istituto. Fra i membri scelti tra coloro che non siano professori dell'Istituto, uno solo deve essere estraneo all'insegnamento universitario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2234.
Approvazione della convenzione per il mantenimento del Regio istituto superiore di architettura di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Torino il 22 novembre 1934 fra lo Stato, la Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto di San Paolo di Torino per il mantenimento del Regio istituto superiore di architettura di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 119. — MANCINI.

Repertorio n. 2841.

Convenzione per il mantenimento del Regio istituto superiore di architettura di Torino.

L'anno millenovecentotrentaquattro, XIII E.F. addì 22 del mese di novembre in una sala del Palazzo del Governo di Torino avanti a me dott. Alessandro Albertengo sono personalmente comparsi i signori:

S. E. il gr. uff. dott. Cesare Giovara, prefetto della provincia di Torino, in nome e rappresentanza di S. E. il Ministro per l'educazione nazionale come da delega in data 23 ottobre 1934-XIII E.F., n. 12089;

il prof. arch. Mario Ceradini il quale interviene a quest'atto come direttore del Regio istituto superiore di architettura di Torino;

S. E. il gen. cav. di gr. cr. Donato Etna e il comm. rag. Michele Partigliatti Barbos in rappresentanza della Cassa di risparmio di Torino, come da deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Cassa di risparmio, in data 25 ottobre 1934-XII E.F.;

il cav. uff. ing. Dogliotti Pier Maria fu Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto di San Paolo di Torino, come da deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto medesimo in data 26 aprile 1934-XII E.F.

Premesso che, con R. decreto 19 luglio 1929, n. 1578, è stata approvata la convenzione, stipulata in Torino, il giorno 9 luglio 1929, A. VII, tra lo Stato, le provincie di Torino, di Alessandria e di Vercelli, il comune di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, e l'Istituto di San Paolo di Torino per l'istituzione in Torino della Regia scuola superiore di architettura;

che, ai sensi degli articoli 2 e 3 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, l'onere del contributo che le Provincie ed il Comune come sopra ricordati si erano impegnati di corrispondere per il mantenimento della Scuola è passato allo Stato;

che, il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, oltre a cambiare la denominazione delle « Regie scuole superiori di architettura » in quella di « Regi istituti superiori di architettura », detta nuove norme per la composizione del Consiglio di amministrazione degl'istituti medesimi;

che perciò è necessario ed urgente provvedere alla modifica della convenzione, in relazione alle nuove disposizioni sopraindicate;

tutto ciò premesso, dai suddetti signori nelle rispettive rappresentanze, si conviene quanto segue:

La convenzione stipulata in Torino il 9 luglio 1929-A. VII per l'istituzione della Regia scuola superiore di architettura è sostituita dalla seguente:

Art. 1.

Al mantenimento dell'Istituto superiore di architettura di Torino contribuiscono:

a) la Cassa di risparmio di Torino con impegno annualmente rinnovabile di L. 10.000;

b) l'Istituto di San Paolo di Torino con impegno annualmente rinnovabile di L. 7.000.

Lo Stato corrisponde il contributo previsto dalla tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I contributi di altri Enti e di privati eventualmente concorrenti con una somma per una volta tanto, formeranno un capitale le cui rendite saranno devolute, come gli anzidetti contributi, al mantenimento dell'Istituto.

Art. 2.

All'Istituto sono assegnati 3 professori di ruolo, con il trattamento economico e di carriera attribuito, così per gli stipendi, come per ogni altra indennità ed emolumenti, ai professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori di cui alla tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Il personale di amministrazione è costituito di un funzionario di categoria amministrativa e di un applicato, ed il

personale subalterno di tre custodi. La misura delle retribuzioni sarà stabilita col regolamento interno dell'Istituto da emanarsi ed approvarsi a norma dell'art. 44 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Saranno parimenti stabiliti col regolamento interno il numero e la retribuzione degli incaricati e degli assistenti.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto come segue:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) di un professore di ruolo designato dal Consiglio della facoltà;

c) di tre rappresentanti del Governo, dei quali uno è l'intendente di finanza della Provincia, il secondo è un funzionario scelto dal Ministro per l'educazione nazionale tra quelli addetti ai servizi delle antichità e belle arti, di grado non inferiore al 6°; il terzo è scelto liberamente dal Ministro;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Torino;

e) di un rappresentante dell'Istituto di San Paolo di Torino;

f) dei rappresentanti delegati di altri enti e privati, i quali contribuiscono al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000;

g) del direttore amministrativo dell'Istituto.

I membri indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) durano in ufficio un biennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Il Regio istituto superiore di architettura di Torino continuerà ad avere sede provvisoria nel palazzo della Regia accademia Albertina di belle arti, fino a quando non si sarà potuto provvedere ad una sede definitiva.

Art. 6.

La presente convenzione avrà effetto dal 29 ottobre 1934-XIII, ed avrà la durata di anni 10 e s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale, qualora non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione non importa spese essendo redatta a termine delle disposizioni dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Prefetto:
CESARE GIOVARA.

La Cassa di risparmio di Torino:
DONATO ETNA — PARTIGLIATTI BARBOS MICHELE.

Regia scuola superiore di architettura di Torino:
MARIO CERADINI

Istituto di San Paolo di Torino:
Ing. PIER MARIA DOGLIOTTI.

Il consigliere delegato ai contratti della R. Prefettura di Torino:
ALESSANDRO ALBERTENGO.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1935-XIII, n. 23.

Modificazione al R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, concernente il richiamo alle armi per istruzione, nell'anno 1935, di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto 3 dicembre 1934, n. 2015, è sostituita dalla seguente:

« *b*) sottufficiali e militari di truppa istruiti come radiotelegrafisti (limitatamente agli specialisti), della classe 1909, appartenenti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, agli alpini, alla cavalleria ed all'artiglieria e residenti in tutti i distretti militari del Regno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 24.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè a bilanci di Aziende autonome.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 gennaio 1934, nn. 129, 148 e 156; 5 febbraio 1934, nn. 171, 172 e 174; 1° marzo 1934, nn. 384, 417, 434 e 460; e 19 marzo 1934, n. 484;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Eritrea, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1934-35, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 139. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 101 — Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni sulle strade statali, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 110 — Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia Zecca, ecc.	»	600.000
Cap. n. 112 (modificata la denominazione). — Rimborso dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e delle Ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè per l'Ufficio di controllo della Corte dei conti di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258	»	100.000
Cap. n. 115 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze	»	105.106
Cap. n. 188 — Entrate eventuali e diverse del Ministeri	»	91.000
Cap. n. 198 — Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	»	4.000
Cap. n. 349 — Somma da versarsi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati, ecc.	»	167.250
Totale degli aumenti	L.	3.067.356

b) *In diminuzione*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 36 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 142 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della marina	»	210.000
Totale delle diminuzioni	L.	310.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 36-V — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali	L.	1.000.000 —
Cap. n. 37 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	200.000 —
Cap. n. 80 — Indennità per missioni, ecc. (Corte dei conti)	»	18.000 —
Cap. n. 81 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (Corte dei conti)	»	10.000 —
Cap. n. 108 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 127 — Spese casuali	»	40.000 —
Cap. n. 165 — Somma da corrispondersi per proventi della tassa di circolazione degli autoveicoli, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 174-*bis* — Spese di custodia e di manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato, dalla signora Henriette Tower, vedova Wurts, ecc.	»	7.856 —
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	130.000 —
Cap. n. 249 — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, ecc.	»	10.000.000 —
Cap. n. 252 — Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro, ecc.	»	654.692,89
Cap. n. 278 — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito, ecc.	»	15.800.000 —
Cap. n. 309-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'applicazione della legge 6 aprile 1933, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il concorso dello Stato	»	225.000 —
Cap. n. 344 — Annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per mutui e anticipazioni amministrati dalla Direzione generale del tesoro	»	149.350,52
Cap. n. 380 — Rimborso allo Stato della spesa per stipendi agli impiegati (Credito agli impiegati)	»	47.250 —
Cap. n. 381 — Retribuzione al personale avventizio e diurnista (Credito agli impiegati)	»	70.000 —
Cap. n. 383-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso allo Stato delle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia e provvista d'acqua	»	50.000 —
Cap. n. 490 (aggiunto, in conto competenza) — Restituzione di somme indebitamente percepite, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 513 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc.	»	108.473,35
Totale degli aumenti	L.	30.940.622,76

b) *In diminuzione*:

Capitolo		Importo
Cap. n. 4 — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc.	L.	16.360.900 —
Cap. n. 8 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	»	95.000.000 —
Cap. n. 66 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc.	»	78.159,06
Totale delle diminuzioni	L.	111.439.059,06

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 49 — Competenze per il personale delle scuole e per i servizi dell'educazione fisica all'estero . L. 5.700.000
Cap. n. 51 — Scuole sussidiate . . . . . » 1.700.000
Cap. n. 52 — Acquisto di libri, materiali, ecc. . » 300.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.700.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 70 — Indennità temporanea mensile al personale, ecc. . . . . L. 700.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 12 — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione coloniale, ecc. . . . L. 4.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 49 — Spese per gli esami di ammissione, di maturità e di abilitazione magistrale . . . L. 2.025.000 —
Cap. n. 64 — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . » 91.000 —
Cap. n. 69 — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio . . . . » 25.000 —
Cap. n. 78 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . » 43.000 —
Cap. n. 132 — Soprintendenze alle antichità, ecc. » 1.510.157,75
Cap. n. 143-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . » 302.540 —
Cap. n. 169 (aggiunto in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione, ecc. . . . . » 25.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.021.697,75

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc. . . . . L. 70.000 —
Cap. n. 56 — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 2.000 —
Cap. n. 57 — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 2.000 —
Cap. n. 61 — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . . » 2.000 —
Cap. n. 63 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . . » 3.000 —
Cap. n. 71 (modificata la denominazione) — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico e scientifico e per l'acquisto di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi di istruzione e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole e corsi secondari di avviamento professionale Regi, o liberi, o ad istituzioni affini . . . . » 55.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 134.000 —

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . L. 15.000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissioni, ecc. . . » 10.000
Cap. n. 45 — Spese per limitare la fabbricazione e la distribuzione degli stupefacenti, ecc. . . . . » 65.000

Totale degli aumenti . . . L. 90.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 — Spese per l'attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale medico specializzato per la lotta contro il cancro, ecc. . . . . L. 15.000
Cap. n. 39 — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. . . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 25.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 81 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale) . . . . L. 1.873.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 65 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. . L. 150.000
Cap. n. 67 — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura diretta dello Stato, ecc. » 182.000
Cap. n. 122 — Personale di ruolo: indennità di trasferta, ecc. . . . . » 215.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 547.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 15-*bis* — Spese per i servizi di copiatura . L. 15.000
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di missione pel personale delle Capitanerie di porto . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 65.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 31 — Attrezzi, arredi, mobili e mezzi nautici per le Capitanerie di porto, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 33 — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . » 186.000
Cap. n. 35 — Stipendi, paghe, ed indennità varie di carattere continuativo agli ufficiali, ecc., della Milizia portuaria, ecc. . . . . » 5.900
Cap. n. 67 — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc. . . . . . . » 145.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 386.900

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 1.900.000
Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi, ecc. . . . . . . » 16.000.000
Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc. . . . . » 16.000.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi e reparti, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 41 — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 52 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 53 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . » 5.500
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 20.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 71.905.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti, ecc. . . . . L. 1.900.000
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 36.200.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . . . » 5.500
Cap. n. 62 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc. . . . . » 20.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 73.105.500

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 46 — Servizio idrografico - Materiale, ecc. . . L. 120.000
Cap. n. 62 — Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc. . . . . » 308.112
Cap. n. 63 — Mercedi giornaliere, cottimo e premi, ecc. » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 528.112

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40 — Casermaggio, corpi di guardia, ecc. . L. 120.000
Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 405.000
Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. . . . . » 408.112

Totale delle diminuzioni . . . L. 933.112

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

In diminuzione:

Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc. . . . . L. 460.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 44.000
Cap. n. 9 — Manutenzione di locali, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 59 — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 67-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi e spese per la partecipazione alla Esposizione universale di Bruxelles del 1935 ed alle Mostre nazionali di agricoltura nel Regno . . . . » 550.000
Cap. n. 89 — Interessi del 4,75 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulla anticipazione accordata ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317, ecc. . . . . » 3.166.020

Totale degli aumenti . . . L. 4.090.020

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5 (modificata la denominazione) — Indennità e spese di viaggio per missioni o tramutamenti del personale compartimentale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti e per missioni ed incarichi ad estranei nell'interesse dei servizi periferifici. - Indennità ai commissari ed assessori per gli Usi civici - Assegni per incarichi di direzione ed assistenza . . . . L. 20.000
Cap. n. 41 — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 44 — Spese per il servizio dei Regi tratturi, ecc. . . . . » 9.000
Cap. n. 45 — Spese per l'applicazione delle leggi sulla pesca, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 65 — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale, ecc. . » 10.000
Cap. n. 67 — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale . . . . » 5.000
Cap. n. 85 — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc. . . . . . » 20.000
Cap. n. 87 — Concorso dello Stato, non superiore al 3,50 per cento, del tasso d'interesse annuo sui mutui concessi per gli scopi, ecc. . . . . . . » 20.000
Cap. n. 113 — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. » 850.000
Cap. n. 114 — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ecc. . . » 47.530

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.011.530

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 4 — Indennità, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei presso l'Amministrazione centrale e per il servizio dei Gabinetti - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni esaminatrici presso il Ministero.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1934-35.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 (modificata la denominazione) — Rimborso al Tesoro delle spese corrispondenti agli emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e della Ragionerie centrali in servizio presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè per l'ufficio di controllo della Corte dei conti di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 . . . L. 100.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 50 — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . . L. 100.000

2. — BILANCIO DELL'ERITREA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Art. 41-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per l'incremento edilizio del centro urbano di Asmara . . L. 200.000

b) *In diminuzione:*

Art. 41 — Spese per la valorizzazione agricola della Colonia, ecc. . . . . L. 200.000

3. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Spese di amministrazione, ecc. . . L. 20.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 20.000

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale, ecc. . . . . . L. 2.000.000
Cap. n. 9-*bis* (di nuova istituzione) — Ricupero di spese di spedalità sostenute dall'Amministrazione per il personale della Milizia della strada, per malattie non riconosciute dipendenti da cause di servizio . . . » 10.000
Cap. n. 9-*ter* (di nuova istituzione) — Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri e sulle pensioni agli ex-agenti . . . » 650.000
Cap. n. 9-IV (di nuova istituzione) — Ritenuta pensione sugli stipendi degli ufficiali e marescialli della Milizia della strada . . . . » 40.000
Cap. n. 11-*bis* (di nuova istituzione) — Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di opere straordinarie . . . . » 5.000.000
Cap. n. 17-*ter* (di nuova istituzione) — Anticipazioni di fondi da parte di enti locali per accelerare la esecuzione di opere lungo le strade statali . . . . . » 2.500.000
Cap. n. 17-IV (di nuova istituzione) — Quota parte dei proventi netti delle pene pecuniarie per violazioni in materia di tasse sugli autoveicoli, accertate dalla Milizia della strada, da versare ai conti vestiario della Milizia stessa (art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984) . . . . » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.230.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 9 — Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria . . . . L. 690.000
Cap. n. 11 — Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.690.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. . . . . L. 130.000
Cap. n. 3 — Assegni al personale assunto a contratto di lavoro . . . . » 25.000
Cap. n. 9 — Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, ecc. . . » 1.000.000
Cap. n. 10 — Stipendi, ecc. agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti . . . . » 300.000
Cap. n. 11 — (modificata la denominazione) — Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento, premi di rafferma ed eventuali compensi per maggiori prestazioni . . . . » 820.000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione) — Spese di spedalità . . . . » 15.000
Cap. n. 14 — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . » 200.000
Cap. n. 15 — Spese per il funzionamento degli uffici, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 16 — Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione, ecc. . . . . » 6.000
Cap. n. 17 — Manutenzione e riparazione di locali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 19 — Studi e ricerche sperimentali, ecc. . . » 40.000
Cap. n. 20 — Fitti e canoni . . . . » 20.000
Cap. n. 22 — Spese di qualsiasi natura — esclusi i premi di operosità e rendimento al personale — per l'accertamento e la riscossione delle entrate, ecc. . . » 300.000
Cap. n. 24 — Spese di liti ed arbitraggi . . . . » 50.000
Cap. n. 27 (modificata la denominazione) — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti . . . . » 300.000
Cap. n. 28 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri, ecc. . . . . . . » 40.000
Cap. n. 28-*bis* (di nuova istituzione) — Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile al personale della Milizia nazionale della strada ed ai loro superstiti *per memoria*
Cap. n. 34 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, ecc. e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici . . . . . » 350.000
Cap. n. 35 — Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada . . . . » 625.000
Cap. n. 37 — Lavori di sistemazioni generali . . . » 5.500.000
Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — Somme da versare ai conti vestiario della Milizia della strada in corrispondenza degli introiti effettuati per quota parte dei proventi netti delle pene pecuniarie per violazioni in materia di tasse sugli autoveicoli accertate dalla Milizia stessa (art. 2 del R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984) » 30.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.840.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29 — Manutenzione ordinaria, ecc. . . . L. 2.200.000
Cap. n. 33 — Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale . . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.300.000

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 26 — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'acquisto o la costruzione, adattamento ed ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici:
9ª delle 10 rate di cui all'articolo 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209 . . . . L. 10.000.000
5ª delle 10 rate di cui alla legge 26 maggio 1930, n. 694 . . . . L. 5.000.000
4ª delle 8 rate di cui al R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1284 . . . . » 10.000.000
2ª delle 2 rate di cui al R. decreto 29 luglio 1933, n. 1080 . . . . » 12.500.000

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 26 — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . L. 50.000
Cap. n. 30 — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . » 70.000
Cap. n. 39 — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . . . . » 70.000
Cap. n. 52 — Compensi per lavori a cottimo relativi al servizio dei conti correnti postali . . . . . » 100.000
Cap. n. 53 — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. . » 16.000
Cap. n. 88 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, ecc. . » 100.000
Cap. n. 92-*bis* (di nuova istituzione) — Provvigione da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per le riscossioni e i pagamenti all'estero. » 50.000
Cap. n. 95 — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ecc. . . » 75.000

Totale degli aumenti . . . L. 531.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo, stipendi, ecc. . L. 111.000
Cap. n. 29 — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . » 300.000
Cap. n. 44 — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi, ecc. » 120.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 531.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 57 — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica, radiotelegrafica e telefonica - Spese di cambio.

Cap. n. 61 — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Spese d'illuminazione, acqua e relativi impianti nei casotti raccordo dei cavi telegrafici - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni.

Cap. n. 89 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione - Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche e loro manutenzione - Pulizia generale dei fabbricati medesimi, spese di facchinaggio e per le piccole urgenti riparazioni fuori dell'ordinaria manutenzione - Costruzione di casotti, cisterne e padiglioni in muratura o con altri sistemi - Armadi per materiali od utensili pei guardafili.

Cap. n. 100 — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per lo acquisto o la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici:
9ª delle 10 rate di cui all'art. 1 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209 . . . . L. 10.000.000
5ª delle 10 rate di cui alla legge 26 maggio 1930, n. 694 . . . . » 5.000.000
4ª delle 8 rate di cui al R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1284 . . . . » 10.000.000
2ª delle 2 rate di cui al R. decreto 29 luglio 1933, n. 1080 . . . . » 12.500.000

Cap. n. 105 — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, per il loro arredamento, nonchè per l'adattamento e l'ampliamento di quelli come sopra acquistati:
R. decreto 1° luglio 1926, n. 1209 - 9ª delle 10 rate L. 10.000.000
Legge 26 maggio 1930, n. 694 - 5ª delle 10 rate . » 5.000.000
R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1284 - 4ª delle 8 rate . » 10.000.000
R. decreto 29 luglio 1933, n. 1080 - 2ª delle 2 rate . » 12.500.000

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 17 — Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali, ecc. . . . . . L.	20.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 18 — Abbuoni e rimborsi vari . . . L.	20.000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1934-XIII.
Applicazione a talune merci di origine e provenienza spagnola della tassa di compensazione prevista dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2023.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2023;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Determina:

Art. 1.

Ai prodotti sottoindicati di origine o provenienza dalla Spagna si applica, in aggiunta ai dazi ed agli altri diritti da essi dovuti, la tassa di compensazione prevista dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2023.
Detta tassa è fissata per ciascun prodotto nella misura seguente, sul peso imponibile agli effetti del dazio:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Tassa di compensazione
34	Pesci preparati.		
a)	— secchi, salati o affumicati:		
	6. sardelle e acciughe in salamoia	Q.le	4,00
b)	— marinati, sott'olio o altrimenti preparati:		
	1. in scatole del peso fino a mezzo chilogrammma (compreso il recipiente)		
	alfa - tonno	»	30,00
	beta - sardine e acciughe. .	»	60,00
	2. in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):		
	alfa - tonno	»	30,00
	beta - sardine e acciughe. .	»	50,00
	3. in altri recipienti:		
	alfa - tonno	»	25,00
	beta - sardine e acciughe. .	»	30,00

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 1935-XIII.
Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(821)

DECRETO PREFETTIZIO 29 febbraio 1932-X.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 1396 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Giorgio, figlio del fu Simeone e della fu Fosca Crismanich, nato a Canfanaro il 7 aprile 1882 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattossovich Eufemia fu Giorgio, nata a Canfanaro il 12 settembre 1886, ed ai figli, nati a Canfanaro: Martino, il 26 settembre 1906; Maria, l'8 luglio 1908; Simone, il 23 ottobre 1910; Remigio, il 17 gennaio 1913; Eufemia, il 9 gennaio 1920, Antonio, il 27 aprile 1925 e Giovanni, il 22 settembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 25.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.88
Inghilterra (Sterlina)	57.85
Francia (Franco)	77.35
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.02
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.87
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.62
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	7.9375
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.925
Id. 3,50 % (1902)	81.05
Id. 3 % lordo	60.75
Prestito Conversione 3,50 %	81.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.425
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	104.45
Id. id. 5 % id. 1941	104.70
Id. id. 4 % id. 1943	99.35

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio irriguo torrente Varaita (Cuneo).

Con R. decreto 6 dicembre 1934, promosso dal Ministero dell'agricoltura e foreste e registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1935, al registro n. 1, foglio n. 167, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo torrente Varaita con sede nel comune di Piasco (Cuneo).

La costituzione del Consorzio, di cui fanno parte 517 ditte rappresentanti un comprensorio di ettari 384.46.69, è stata deliberata nell'assemblea degli interessati tenutasi a norma di legge in Piasco, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(279)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche relativo al Trattato di commercio e di navigazione italo-salvadoregno.

Lo scambio delle ratifiche relative al Trattato di commercio e di navigazione con Protocollo finale stipulato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di El Salvador il 19 marzo 1934 ha avuto luogo in San Salvador il 28 settembre scorso.

(314)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Palermo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Palermo secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 20 aprile 1935-XIII, domanda in carta da bollo da L. 6 corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30 da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare: per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vaganti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 23 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(319)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per l'Eritrea.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176, e 28 settembre 1934, n. 1587;
Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificata dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;
Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina per il posto di ispettore della Sanità pubblica per la Colonia Eritrea;
Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere di urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per l'Eritrea.

Art. 2.

Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altro ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto tipo.
Per la riconferma in servizio e per il licenziamento saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto messo a concorso, sarà iscritto al grado 7° della tabella sopra menzionata, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto tipo, salvo ogni eventuale promozione consentita dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari.

Art. 7.

Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:
a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;
b) da un esemplare del presente bando di concorso;
c) da un esemplare del contratto tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:
a) di non aver superato l'età di 40 anni, alla data del presente decreto;
b) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno da non meno di sei anni;
c) di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di medico provinciale aggiunto o di assistente medico nell'Amministrazione della Sanità pubblica del Regno, o quelli di concorso al posto di ufficiale sanitario comunale, ai sensi del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2266, ovvero di aver conseguito il titolo di specializzazione in igiene a norma delle disposizioni in vigore, ovvero di aver prestato servizio in una delle colonie italiane per non meno di 5 anni, dei quali tre con le funzioni di direttore di sanità o di capo di laboratorio battereologico.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.
I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 6 anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali, possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.
I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:
a) il certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;
b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, legalizzato dal presidente del Tribunale;
c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, o in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro

l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal Prefetto. Per i residenti nelle colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;

d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;

f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal Direttore di Sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto, quella del direttore di Sanità della Colonia dal segretario generale.

L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che crederà del caso;

g) i diplomi in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione professionale, conseguiti in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del presente art. 8, e il certificato di iscrizione in uno degli Albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato in carta legale dal segretario federale della Provincia in cui risiede l'interessato, o quello d'iscrizione ai Fasci all'estero per gli italiani non regnicoli.

Per gli iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato d'iscrizione dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione stessa non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia ed essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato medesimo dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 3, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, i titoli di servizio, i titoli scientifici, e le pubblicazioni relative alle discipline igieniche, che egli crederà produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua, di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12.

Il concorso è giudicato da una Commissione esaminatrice presieduta da un segretario generale di colonia, e costituita da due funzionari della carriera direttiva coloniale, di cui uno di grado non inferiore al 6° e uno di grado non inferiore al 7°, dall'ispettore generale della sanità pubblica delle colonie, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno designato dal Ministero dell'interno di grado non inferiore al 6°, da tre docenti della facoltà di medicina e di chirurgia di una Università del Regno, dei quali, due, docenti di igiene generale, e uno di clinica medica o di patologia speciale medica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione si riunisce in Roma presso il Ministero delle colonie.

Art. 13.

Gli esami vertono sulle materie indicate nel seguente art. 14.

Ogni commissario dispone di 20 punti nel giudizio dei titoli, di 10 punti per ciascuna delle prove scritte, di 10 punti per la prova pratica e di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi agli esami i concorrenti che non abbiano riportato una votazione corrispondente almeno a 7 decimi nel giudizio dei titoli.

Non può essere riconosciuto idoneo il candidato che abbia conseguito nel complesso delle prove scritte, pratica e orale, meno di 7 decimi dei punti, e meno di 6 decimi in una delle prove stesse.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai fini della formazione della graduatoria, la Commissione, dopo osservate le disposizioni contenute nei due commi che precedono, aggiungerà 1/10 ai punti riportati complessivamente da ciascuno dei candidati, che siano muniti del titolo di libera docenza in igiene.

Art. 14.

Gli esami constano di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) la etiologia, epidemologia, patologia, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare proprie dei paesi tropicali o subtropicali;

b) la igiene coloniale e l'ordinamento dei servizi igienici-sanitari e assistenziali nelle colonie italiane.

La prova pratica consiste nell'esame clinico di un infermo, per il quale in apposita relazione scritta devono essere illustrati i sintomi e formulata la diagnosi.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verte:

a) sull'ordinamento sanitario per le colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702, sulla convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, messa in esecuzione nelle colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1648, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai pellegrinaggi mussulmani, e sulla statistica demografica;

b) sui principali ordinamenti coloniali italiani (leggi organiche e ordinamento amministrativo-contabile).

Art. 15.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile o aprire altro concorso, o procedere alla nomina del candidato giudicato idoneo, che segue in graduatoria immediatamente il concorrente rinunciatario.

Art. 16.

Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. Il Ministro per le colonie: LESSONA.

(302)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per la Somalia Italiana.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 15 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176, e 28 settembre 1934, n. 1587;
Vista la legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificata dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992;
Visto l'ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina per il posto di ispettore di Sanità pubblica per la Somalia Italiana;
Considerato che, trattandosi di tecnico che deve disimpegnare funzioni di particolare responsabilità ed importanza, si rende necessario provvedere alla sua nomina mediante scelta da effettuarsi per mezzo di pubblico concorso ed a particolari condizioni, in deroga alle norme vigenti per l'assunzione del personale a contratto, giusta quanto previsto dall'art. 22 del contratto tipo, approvato col citato decreto 30 aprile 1929, n. 129;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo a procedere di urgenza, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 16 giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità pubblica per la Somalia Italiana.

Art. 2.

Al vincitore del suddetto concorso è corrisposto lo stipendio iniziale di L. 19.000 oltre la indennità di servizio attivo di L. 5200, da ridursi l'uno e l'altro ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e competono inoltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo della colonia, nonchè tutti gli altri assegni di carattere continuativo, che, previsti dall'art. 15 del contratto tipo approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni o comunque estesi al personale a contratto, risulteranno a lui applicabili.

Art. 3.

La nomina sarà fatta per un sessennio, ma il primo anno di servizio verrà considerato come periodo di prova a tutti gli effetti dell'art. 2 del contratto tipo.
Per la riconferma in servizio e per il licenziamento saranno rispettivamente applicabili le disposizioni degli articoli 6 e 2 del contratto tipo sopradetto.

Art. 4.

Il concorrente che abbia ottenuta la nomina al posto messo a concorso, sarà iscritto al grado 7° della tabella sopra menzionata, e potrà conseguire, durante il servizio, gli aumenti periodici stabiliti dallo stesso contratto tipo, salvo ogni eventuale promozione consentita dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Per tutto quanto non è stato specificato sopra, valgono le disposizioni del contratto tipo, delle quali si richiamano in modo particolare quelle contenute negli articoli 9, 14, 16 e 17.

Art. 6.

All'atto della nomina il vincitore del concorso sarà iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei sanitari.

Art. 7.

Il vincitore del concorso, al momento dell'accettazione della nomina, dovrà sottoscrivere il contratto, che sarà costituito:

a) da un atto di sottomissione specificante le proprie generalità e portante la dichiarazione di accettazione e di riconoscimento delle norme previste dal presente decreto;
b) da un esemplare del presente bando di concorso;
c) da un esemplare del contratto tipo, per le norme a cui il presente decreto si riporta.

Art. 8.

Possono partecipare al concorso tutti i sanitari che, con i documenti presentati, dimostrino:
a) di non aver superato l'età di 40 anni, alla data del presente decreto;
b) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno da non meno di sei anni;
c) di aver sostenuto con esito favorevole gli esami di ammissione al posto di medico provinciale aggiunto o di assistente medico nell'Amministrazione della Sanità pubblica del Regno, o quelli di concorso al posto di ufficiale sanitario comunale, ai sensi del R. decreto 20 novembre 1925, n. 2266, ovvero di aver conseguito il titolo di specializzazione in igiene a norma delle disposizioni in vigore, ovvero di aver prestato servizio in una delle colonie italiane per non meno di 5 anni, dei quali tre con le funzioni di direttore di sanità o di capo di laboratorio batteriologico.
Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.
I medici coloniali che abbiano prestato servizio effettivo per almeno 6 anni negli ospedali o nelle infermerie coloniali, possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età, sempre che in possesso degli altri requisiti stabiliti dal presente articolo.

Art. 9.

Chiunque intenda concorrere, dovrà far pervenire al Ministero delle colonie - Ufficio del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 5, scritta e sottoscritta di proprio pugno, facendo espresso riferimento al presente decreto, indicando il nome, cognome e paternità, il luogo di nascita, nonchè il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni, e la data.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero, e non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali ed i relativi documenti perverranno dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo agli uffici postali.
I concorrenti che risiedono in Colonia possono far pervenire entro il termine suindicato, le proprie domande alla sede del Governo della colonia ove risiedono, per l'inoltro al Ministero delle colonie.

Art. 10.

Alla domanda i candidati devono unire:
a) il certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine (legalizzato dal presidente del Tribunale), in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti civili e politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta con decreto Reale;
b) l'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 2, legalizzato dal presidente del Tribunale;
c) il certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha domicilio e la sua abituale residenza almeno da un anno, e in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto e legalizzato dal prefetto. Per i residenti nelle colonie italiane tale certificato sarà rilasciato e legalizzato dalle competenti autorità amministrative della Colonia;
d) il certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;
e) documento comprovante l'adempimento agli obblighi di leva;
f) il certificato rilasciato su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio o dall'ufficiale sanitario del Comune, o dal direttore di Sanità della Colonia di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del

presente decreto, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, capace di affrontare qualsiasi clima, che ha l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia, non è affetto da imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella del sanitario comunale dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto, quella del direttore di Sanità della Colonia dal segretario generale.

L'Amministrazione si riserva di disporre direttamente tutti gli accertamenti sanitari che crederà del caso;

g) i diplomi in originale o in copia notarile della laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione professionale, conseguiti in una Regia università del Regno;

h) i certificati comprovanti il possesso dei requisiti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 8, e il certificato di iscrizione in uno degli Albi degli Ordini dei medici del Regno;

i) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed agli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, agli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

l) il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato in carta legale dal segretario federale della Provincia in cui risiede l'interessato, o quello d'iscrizione ai Fasci all'estero per gli italiani non regnicoli.

Per gli iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato d'iscrizione dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione stessa non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia ed esser vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato medesimo dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 3, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiedono, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica da S. E il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

m) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Non si terrà conto delle domande che non siano corredate di tutti i documenti sopra elencati.

I concorrenti che dimostrino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio di una Amministrazione dello Stato, od impiegati a contratto presso l'Amministrazione coloniale, potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*).

Le legalizzazioni non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Alla domanda stessa, il concorrente dovrà unire, oltre il certificato dei punti ottenuti agli esami universitari speciali e di laurea, i titoli di servizio, i titoli scientifici, e le pubblicazioni relative alle discipline igieniche, che egli crederà produrre.

I documenti ed i titoli devono essere descritti in un elenco in due originali, dei quali uno sarà unito agli atti e l'altro sarà restituito al concorrente con indicazione di ricevuta.

Art. 11.

Il Ministro per le colonie giudica della regolarità delle domande di ammissione al concorso di cui al presente decreto e della relativa documentazione e dichiara le ammissioni. È in facoltà sua, di negare con provvedimento definitivo ed insindacabile l'ammissione al concorso. I concorrenti ammessi, ne ricevono comunicazione scritta al domicilio da essi indicato, a norma del precedente art. 9.

Art. 12.

Il concorso è giudicato da una Commissione esaminatrice presieduta da un segretario generale di colonia, e costituita da due funzionari della carriera direttiva coloniale, di cui uno di grado non inferiore al 6° e uno di grado non inferiore al 7°, dall'ispettore generale della Sanità pubblica delle colonie, o, in caso di sua assenza o impedimento, da un funzionario medico di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica del Regno designato dal Ministero dell'interno di grado non inferiore al 6°, da tre docenti della facoltà di medicina e di chirurgia di una Università del Regno, dei quali, due docenti di igiene generale, e uno di clinica medica o di patologia speciale medica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva coloniale, di grado non inferiore al 9°.

La Commissione si riunisce in Roma presso il Ministero delle colonie.

Art. 13.

Gli esami vertono sulle materie indicate nel seguente art. 14.

Ogni commissario dispone di 20 punti nel giudizio dei titoli, di 10 punti per ciascuna delle prove scritte, di 10 punti per la prova pratica e di 10 punti per la prova orale.

Non sono ammessi agli esami i concorrenti che non abbiano riportato una votazione corrispondente almeno a 7 decimi nel giudizio dei titoli.

Non può essere riconosciuto idoneo il candidato che abbia conseguito nel complesso delle prove scritte, pratica e orale, meno di 7 decimi dei punti, e meno di 6 decimi in una delle prove stesse.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei punti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, nonchè in favore degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ai fini della formazione della graduatoria, la Commissione, dopo osservate le disposizioni contenute nei due commi che precedono, aggiungerà 1/10 ai punti riportati complessivamente da ciascuno dei candidati, che siano muniti del titolo di libera docenza in igiene.

Art. 14.

Gli esami constano di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Le prove scritte sono due e riguardano:

a) la etiologia, epidemologia, patologia, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare proprie dei paesi tropicali o subtropicali;

b) la igiene coloniale e l'ordinamento dei servizi igienici-sanitari e assistenziali nelle colonie italiane.

La prova pratica consiste nell'esame clinico di un infermo per il quale in apposita relazione scritta devono essere illustrati i sintomi e formulata la diagnosi.

La prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, verte:

a) sull'ordinamento sanitario per le colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933, n. 702, sulla convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, messa in esecuzione nelle colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1648, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai pellegrinaggi mussulmani, e sulla statistica demografica;

b) sui principali ordinamenti coloniali italiani (leggi organiche e ordinamento amministrativo-contabile).

Art. 15.

In caso di rinuncia alla nomina da parte del candidato dichiarato vincitore, il Ministro per le colonie potrà, a suo giudizio insindacabile o aprire altro concorso, o procedere alla nomina del candidato giudicato idoneo, che segue in graduatoria immediatamente il concorrente rinunciatario.

Art. 16.

Qualora entro 10 giorni dall'invito rivoltogli, il candidato prescelto non abbia provveduto alla firma del contratto di cui all'art. 7 del presente decreto, s'intenderà decaduto per tacita rinunzia, e l'Amministrazione potrà procedere senza alcun avviso all'apertura di un nuovo concorso od alla nomina di altro concorrente, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG. p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.

(303)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.